



COMUNE DI PALERMO

**AREA DELLA CITTADINANZA  
SETTORE CITTADINANZA SOLIDALE  
SERVIZIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E LIQUIDAZIONI**

Determinazione Dirigenziale n.**9011** del **25 settembre 2020**

**Oggetto:** L.r. 13/89 – rimborso abbattimento barriere architettoniche – liquidazione e pagamento nota Regione Sicilia 22873/2019 – ottava liquidazione.

Responsabile del procedimento:  
DARIO SIRECI

Firmato digitalmente da  
FERNANDA FERRERI  
Data: 25/09/2020 18:15



## COMUNE DI PALERMO

### Premesso che:

- La legge del 09 gennaio 1989, n. 13, prevede all'art.9 quanto segue: *“1. Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, anche se adibiti a centri o istituti residenziali per l'assistenza ai soggetti di cui al comma 3, sono concessi contributi a fondo perduto con le modalità di cui al comma 2. Tali contributi sono cumulabili con quelli concessi a qualsiasi titolo al condominio, al centro o istituto o al portatore di handicap. 2. Il contributo è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta per costi fino a lire cinque milioni; è aumentato del venticinque per cento della spesa effettivamente sostenuta per costi da lire cinque milioni a lire venticinque milioni, e altresì di un ulteriore cinque per cento per costi da lire venticinque milioni a lire cento milioni. 3. Hanno diritto ai contributi, con le procedure determinate dagli articoli 10 e 11, i portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità, ovvero quelle relative alla deambulazione e alla mobilità, coloro i quali abbiano a carico i citati soggetti ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché i condomini ove risiedano le suddette categorie di beneficiari”; il successivo art. 10 comma 1 e 2 prevede che “È istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati. 2. Il Fondo è annualmente ripartito tra le regioni richiedenti con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri per gli affari sociali, per i problemi delle aree urbane e del tesoro, in proporzione del fabbisogno indicato dalle regioni ai sensi dell'articolo 11, comma 5. Le regioni ripartiscono le somme assegnate tra i comuni richiedenti”.*
- con nota prot. n. **22873** del 21.06.2019 l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del lavoro ha comunicato di avere emesso in favore del Comune di Palermo il mandato di pagamento n. **189** del 13.06.2019 per l'importo di **€317.600,13** da assegnare, quale contributo ex L. 13/1989, ai beneficiari inseriti nella graduatoria regionale per gli anni 2009, 2010, 2011 comprendente gli aventi diritto al contributo che hanno presentato istanza negli anni 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011, come da elenco beneficiari allegato in copia;

**Visto** il relativo provvisorio di incasso 22341 del 13.6.2009;

**Vista** la delibera di Consiglio comunale n. 337 del 5.7.19 di approvazione del bilancio di previsione 2019/2021;

**Vista** la deliberazione di G.C. n.199 del 22.11.19 di approvazione del PEG 2019/21 e successive modifiche;

**Considerato** che con d.d. 13631 del 21.11.19 è stata accertata la somma complessiva di € **317.600,13** al n. 1249 sul capitolo 1489/0e impegnata la somma di € **200.000,00** al n.5397 del capitolo 14381/0 del bilancio 2019, stante la capienza al momento del capitolo e nelle more dell'integrazione dell'impegno, una volta rimodulato il progetto di importo corrispondente al trasferimento regionale.

**Considerato** che con d.d. 14552 del 6.12.2019 è stata impegnata l'ulteriore somma di € **117.600,13** al n.5397 n.1 del 14381/0 del bilancio 2019 a completamento dell'intero trasferimento regionale.

Atteso che dall'istruttoria eseguita si può intanto procedere alla liquidazione dei rimborsi afferenti alle istanze in graduatoria nn.: 62, 73 e 79, essendo tali pratiche corredate di tutta la documentazione richiesta, ossia fattura quietanzata al richiedente/beneficiario e dichiarazione iban; per le pratiche 73 e 79 essendo deceduto il beneficiario, atto notorio di tutti gli eredi e (solo per la pratica 73) dichiarazione autenticata di delega all'incasso del rimborso da parte di tutti gli eredi con esonero di responsabilità, come riportato nel prospetto allegato alla presente. Si precisa che per le fatture del richiedente 62 (alcune) e 73 (tutte) l'importo rimborsabile è stato calcolato con l'applicazione dell'iva al 4% (aliquota di legge per le opere in favore di soggetti disabili) in luogo della spesa fatturata a suo tempo con Iva superiore.

**Considerato** che, ai sensi della circolare MEF n.22 del 29.7.2008, v. pag. 6/14 circolare, i pagamenti in oggetto debbano rientrare nella fattispecie “indennità connesse allo stato di salute della persona” e/o alla voce “sussidi e provvidenze per malattia”, considerati in circolare crediti

impignorabili, per i quali è escluso l'obbligo della verifica Equitalia ex art.48 bis d.p.r. 602/73, fermo restando che allo stato, ai sensi dell'art.153 d.l. 34/2020, le verifiche di che trattasi sono sospese fino al 15/8/2020;

**Vista** la circolare del Mef n.13 del 21.3.18, ove a proposito dei crediti impignorabili e quindi esclusi dalla verifica ex art. 48 bis dpr 602/73, al punto 5, dispone che l'esclusione dalla verifica non compete gli eredi del beneficiario;

**Considerato** il combinato disposto delle circolari Mef n.22 del 29/7/2008 e n.13 del 21.3.18, sono da ritenersi impignorabili i crediti intestati ai beneficiari, mentre nel caso di eredi viene meno la natura di impignorabilità con conseguente assoggettamento alle verifiche ex art.48 bis, che comunque in vigore dell'art.153 del d.l. 34/2020 sono al momento escluse;

**Considerato**, quanto alla eventuale compensazione di crediti con debiti comunali degli eredi, che non sarebbero impignorabili secondo la circolare MEF suddetta, tuttavia poiché le somme che si erogano non sono di origine comunale ma regionale, non si ritiene procedibile compensare debiti comunali con i rimborsi odierni e quindi si propone di non procedere alla verifica in questione.

**Ritenuto** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità amministrativa e contabile di quest'ultimo e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del [D.L.gs](#) N. 267/2000.

Per quanto sopra esposto, si propone di procedere alla liquidazione, per i beneficiari delle istanze in graduatoria nn.: 62, 73 e 79 indicati nel prospetto allegato, delle somme indicate alla voce "contributo effettivo da erogare" a fianco di ciascuno indicato, con accredito sui rispettivi iban, per un importo complessivo di € **14.348,66**. La spesa grava sull'impegno n.5397 del capitolo 14381/0 del bilancio 2019 e la somma è stata incassata al n.1249 sul capitolo 1489/0.

Il Funzionario amministrativo

Dr. Dario Sireci

## **IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO**

Vista e condivisa la superiore relazione;

Vista la legge n. 142/90, per come recepita dalla L.R. n. 48/91;

Visto il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58/2019, esecutiva ai sensi di legge;

Visto il T.U. 267/2000

## **D E T E R M I N A**

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate, liquidare e pagare ai beneficiari delle istanze in graduatoria nn.: 62, 73 e 79 indicati nel prospetto allegato, delle somme indicate alla voce "contributo effettivo da erogare" a fianco di ciascuno indicato, con accredito sui rispettivi iban, per un importo complessivo di € **14.348,66**. La spesa grava sull'impegno n.5397 del capitolo 14381/0 del bilancio 2019 e la somma è stata incassata al n.1249 sul capitolo 1489/0.

**Considerato** il combinato disposto delle circolari Mef n.22 del 29/7/2008 e n.13 del 21.3.18, sono da ritenersi impignorabili i crediti intestati ai beneficiari, mentre nel caso di eredi viene meno la natura di impignorabilità con conseguente assoggettamento alle verifiche ex art.48 bis, che comunque in vigore dell'art.153 del d.l. 34/2020 convertito con legge 77/2020 sono al momento escluse;

**Visto** l'art.31 del Regolamento comunale delle entrate, la compensazione con debiti nei confronti del Comune è esclusa solo per i crediti verso i beneficiari, data la natura di impignorabilità del credito; viceversa, nel caso di somme da devolvere a eredi del beneficiario, cessando - gs. circolare 13/18 Mef - la natura di credito impignorabile, considerato che trattasi di rimborsi erogati da fonte aliena (Regione) si dispone di non procedere alla verifica e alla eventuale compensazione di debiti comunali anche per le quote di spettanza degli eredi, che sarebbero secondo la circolare MEF suddetta non impignorabili.

Si attesta che non risultano, in atto, decreti ingiuntivi, cessioni, pignoramenti, procedure esecutive, sequestri, fallimenti e procedure concorsuali, atti conservativi, comunque denominati, sulle somme oggetto del presente provvedimento.

Si certifica ai sensi dell'art. 31 del vigente Regolamento di Contabilità.

Si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.L.gs 267/2000. Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al T.A.R. per la Sicilia – Palermo entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Si attesta che una volta esecutivo il presente provvedimento sarà pubblicato su “Amministrazione Trasparente” ai sensi degli artt. 26 e 27 d.lgs. 33/2013

IL DIRIGENTE